



**RUNTS e Riforma del Terzo settore:
stato dell'arte
a livello nazionale e regionale**

Giovedì 8 febbraio 2024

Le scelte degli enti religiosi rispetto al RUNTS

Avv. Lorenzo Pilon

Sommario

- 1) L'ente religioso civilmente riconosciuto.
- 2) Le scelte dell'ente religioso rispetto al Terzo Settore
- 3) Le scelte dell'ente religioso rispetto al RUNTS
- 4) La domanda di iscrizione. Contenuti obbligatori.
- 5) La domanda di iscrizione. Allegati obbligatori.
- 6) Il regolamento del ramo.

1. L'ente religioso civilmente riconosciuto

Art. 4, comma 3, CTS: *«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6».*

La categoria ricomprende:

- a) Gli enti ecclesiastici cattolici di cui alla L. n. 222/1985 e le fabbricerie
- b) Gli enti appartenenti a confessioni che hanno stipulato intese con lo stato (art. 8, co. 3, Cost.) e che sono stati civilmente riconosciuti secondo le norme contenute in tali intese
- c) Gli istituti dei culti diversi dalla religione cattolica eretti nell'ordinamento statale ai sensi della L. n. 1159/1929 (Legge sui culti ammessi)

Per praticità espositiva, nella seguente esposizione si fa riferimento al regime degli enti ecclesiastici cattolici

1. L'ente religioso civilmente riconosciuto

L. 20.05.1985 n. 222 – Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi:

Art. 1: «Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ...»

Art. 2: «Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per le altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

*L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che **il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente**, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico».*

Art. 4: «Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»

1. L'ente religioso civilmente riconosciuto

Tutte le attività svolte dalle persone giuridiche canoniche sono sempre 'istituzionali' perché necessariamente funzionali al perseguimento dei fini ecclesiali.

- sia che siano immediatamente coincidenti con le tipiche finalità della Chiesa (esercizio del culto, opere missionarie, iniziative di carità)
- sia che lo siano in via mediata, quale modalità concorrente per lo svolgimento di attività immediatamente coincidenti

→ le attività ecclesiali possono essere le più variegate e diverse ma sempre volte a perseguire i fini della Chiesa (cfr. can. 114)

1. L'ente religioso civilmente riconosciuto

Distinzione tra attività «di religione e culto» e attività «diverse»

Prevista dall'art. 16 della L. n. 222/1985

(«Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro»)

(Tabella tratta da: Simonelli Clementi, Il ramo di terzo settore o d'impresa sociale degli enti religiosi, Centro Studi Castelli 2022, p. 34)		
Prospettiva ecclesiale - canonica	Prospettiva concordataria	Competenza dell'ordinamento statale (definita dal Concordato)
Tutte le attività del soggetto canonico devono essere in grado di 'conseguire' i fini ecclesiali (§2 can. 1254) per poter essere svolte dalla persona giuridica canonica pubblica	Le cosiddette «attività di religione o culto» sono indispensabili per acquisire la qualifica di ente ecclesiastico.	Le cosiddette «attività di religione o culto» non sono soggette alla normativa statale.
	Lo svolgimento di «attività diverse» da quelle di religione o culto non è sufficiente per acquisire la qualifica di ente ecclesiastico.	Le «attività diverse» da quelle di religione o culto sono del tutto soggette anche alla normativa statale

1. L'ente religioso civilmente riconosciuto

Ambito canonico	Comparabile in ambito civile con (art. 4 CTS)	Rapporto
Missione: corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli.	Finalità: civiche solidaristiche e di utilità sociale	Trascendenza ↔ immanenza
Carisma = dono speciale: <i>«L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, nonché le sue sane tradizioni, cose tutte che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi»</i> (Can. 578)	Caratteristiche distintive: - mancanza di fine di lucro - azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di scambio di beni o servizi	Entrambe non disponibili
Opere: modalità con la quale la missione si rende visibile. Le opere possono cambiare, mentre la missione resta fedele all'intuizione carismatica iniziale incarnandosi nell'oggi (Economia al servizio del carisma e della missione, 23)	Attività Art. 5 CTS e 2 DIS: tassative	Spettro di azione aperto ↔ spettro di azione ristretto

2. Le scelte dell'ente religioso rispetto al Terzo Settore

L'ente religioso rispetto al sistema del Terzo Settore può:

Opzione	Conseguenza
I° - Restare estraneo	- Resta interamente disciplinato dalla normativa concordataria - Ad esso non si applicano le norme sul Terzo Settore
II° - Entrarvi con un ramo di attività corrispondente alle attività di interesse generale svolte	- l'ente resta regolato dalla normativa confessionale - Le attività del ramo sono regolato dalla normativa sul Terzo settore
III° - Costituire un ente di diritto comune attraverso il quale svolgere le proprie «attività diverse» corrispondenti alle attività di interesse generale	- Il regime giuridico è quello ordinario sia per il soggetto che per l'attività

3. Le scelte dell'ente religioso rispetto al RUNTS

L'ente religioso civilmente riconosciuto che intenda entrare nel Terzo settore come ramo di attività potrà:

- a. costituire un solo ramo ricomprendente tutte le attività di interesse generale che già svolga e si proponga di svolgere
- b. entravi come ETS (con modalità commerciale o non commerciale) o come Impresa Sociale
- c. se opta per l'ETS, iscrivendosi anche in una sezione del RUNTS diversa dalla G, recependo attraverso il regolamento del ramo le norme corrispondenti ma sempre nel rispetto della struttura e delle finalità proprie dell'ente religioso

4. La domanda di iscrizione (art. 14 D.M. 15.09.2020 n. 106. Elementi formali.

- a) può essere presentato da chi, in base al regolamento del ramo, ha la rappresentanza delle attività relative
- b) ha un contenuto obbligatorio
- c) deve essere accompagnata da una serie di allegati obbligatori

4. La domanda di iscrizione. Contenuti obbligatori.

- a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
- b) la denominazione;
- c) il codice fiscale;
- d) l'eventuale partita IVA;
- e) gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell'ente agli effetti civili;
- f) la sede legale;
- g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
- h) almeno un contatto telefonico;
- i) le eventuali sedi secondarie;
- j) la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato;
- k) la o le attività di interesse generale effettivamente svolte, da individuarsi tra quelle di cui all'[art. 5 del Codice](#);
- l) la previsione dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'[art. 6 del Codice](#);
- m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale;
- n) le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché la data di nomina;
- o) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111](#).

4. La domanda di iscrizione. Allegati obbligatori.

- a) il regolamento del ramo (in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata)
- b) l'atto, o copia dello stesso, con il quale la competente autorità religiosa ha autorizzato l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria;
- c) in caso di istituzione di organi di controllo e di revisione, la dichiarazione di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 30 e 31 CTS di coloro che ne fanno parte (cfr. art. 8, co. 6, lett. n) del D.M. n. 106/2020;
- d) per gli enti che già esercitino da uno o più esercizi le attività conferite nel ramo, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili (cfr. art. 8, co. 5 lett. c) del D.M. n. 106/2020;
- e) in caso di adesione del ramo a una rete associativa, l'attestazione di adesione alla medesima (cfr. art. 8, co. 5 lett. d) del D.M. n. 106/2020)

6. Il regolamento del ramo.

1. Forma

Atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. Contenuto

- a) individuazione delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
- b) divieto di distribuzione di utili a norma dell'art. 8, commi 2 e 3, del Codice;
- c) Individuazione del patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività del ramo, che può essere individuato con un atto distinto, ma da allegare al regolamento;
- d) Previsione sulla devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS, a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice;
- e) Previsione dell'obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività del ramo dalle scritture contabili relative ad ogni altra attività dell'ente;
- f) Disciplina sulla tenuta delle scritture contabili del ramo; previsione e disciplina (i) della redazione del bilancio di esercizio, (ii) della predisposizione del bilancio sociale ove prevista, (iii) della tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la struttura dell'ente, nonché (iv) del trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma, rispettivamente, degli articoli 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice;
- g) Disciplina, per le attività del ramo, dei poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
- h) Espressa previsione, con riferimento alle attività del ramo, delle condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.